



Delibera della Giunta Regionale n. 172 del 03/06/2014

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 7 - Direzione Generale per la mobilità

U.O.D. 1 - UOD. Affari giuridico-legali - Gestione risorse umane e strumentali
(53/07)

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE PROPOSTA DI "REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2002, N. 3 (RIFORMA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E SISTEMI DI MOBILITÀ DELLA REGIONE CAMPANIA) IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO DI LINEA AUTORIZZATI, AGGIUNTIVI E DI SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO NON DI LINEA"

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che la Regione Campania, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3, svolge funzioni e compiti di programmazione e vigilanza, nonché funzioni amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi;
- b. che la Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di trasporto pubblico locale, definisce il quadro regolatorio per i servizi marittimi di linea aggiuntivi e autorizzati, nonché per i servizi marittimi non di linea, ai sensi degli articoli 5 e 39 della legge regionale n. 3 del 2002;
- c. che la Regione Campania con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 80 del 21 febbraio 2003, e convalidato con regolamento del Consiglio regionale n. 3 del 25 marzo 2005 ha emanato il "Regolamento per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni per l'espletamento dei servizi di trasporto marittimo pubblico di linea residuali".

CONSIDERATO

- a. che l'Unione europea ha introdotto nuove norme in materia di trasporto marittimo ed in particolare il Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente ed il Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;
- b. che la Commissione Europea, ha deciso di aggiornare e rivedere, per ragioni di trasparenza e certezza giuridica, la propria interpretazione delle disposizioni del Regolamento (CEE) n. 3577/92 (Comunicazione COM(2014) 232 del 22.04.2014 sull'interpretazione del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo);
- c. che l'Autorità garante per la concorrenza ha più volte segnalato le criticità dell'attuale assetto normativo regolamentare in materia di servizi marittimi c.d. residuali (S.1063 del 13/07/2009);
- d. che, sia a livello comunitario che nazionale la materia dei servizi di trasporto pubblico locale richiede interventi normativi rivolti a favorire la "concorrenza nel mercato" e la libera prestazione dei servizi;
- e. che i suddetti principi devono trovare un contemperamento con i principi sanciti dalla legge n. 3 del 2002 di coerenza, compatibilità e non sovrapposizione con la rete dei servizi minimi e aggiuntivi ed in generale con la tutela dell'interesse pubblico, in modo tale da giungere ad una concorrenza regolamentata;
- f. che è necessario intervenire a regolamentare anche i servizi aggiuntivi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 3 del 2002 e i servizi marittimi non di linea, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), della legge regionale n. 3 del 2002, al fine di fornire una cornice normativa unitaria per tutti i servizi marittimi, di linea e non di linea;
- g. che, pertanto, si rende necessaria una profonda revisione della materia volta a armonizzare gli obiettivi di liberalizzazione del mercato con quelli della concorrenza regolamentata in un settore cruciale come quello dei servizi marittimi;
- h. che, per quanto precede, la nuova disciplina regolamentare proposta disponga l'abrogazione del regolamento n. 80 del 2003.

RITENUTO

- a. necessario approvare la proposta di "Regolamento di attuazione della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania) in

materia di servizi di trasporto marittimo di linea autorizzati, aggiuntivi e di servizi di trasporto marittimo non di linea", allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

- b. di dover inviare al Consiglio Regionale copia della presente deliberazione per l'approvazione ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Regione Campania.

ACQUISITO

- a. il parere dell'Ufficio Legislativo del Presidente, reso con nota prot. n. 7683/UDCP/GAB/UL del 29/04/2014 e prot. n. 301155 del 02/05/2014.

VISTO

- la legge regionale 28/03/2002, n. 3;
- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 80 del 21/02/2003;
- il regolamento del Consiglio regionale n. 3 del 25/03/2005;
- il Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23/04/2009;
- il Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24/11/2010;
- la Comunicazione della Commissione Europea COM(2014) 232 del 22/04/2014;
- gli articoli 26 e 56 dello Statuto della Regione Campania;
- il D.P.G.R. n. 23 del 04/02/2011 "Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali".

Propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Sulla scorta dei motivi espressi in narrativa che di seguito si intendono integralmente riportati e riscritti:

1. di approvare la proposta di "Regolamento di attuazione della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania) in materia di servizi di trasporto marittimo di linea autorizzati, aggiuntivi e di servizi di trasporto marittimo non di linea", allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di inviare al Consiglio Regionale copia della presente deliberazione per l'approvazione ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Regione Campania;
3. di trasmettere il presente atto, per le rispettive competenze, al Gabinetto del Presidente, alla Direzione Generale per la mobilità, al Dipartimento delle politiche territoriali, nonché all'Ufficio BURC per la pubblicazione.